



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

**SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE
UMANE**

DETERMINAZIONE

N.1 del 13-01-2021
N. 67 del Registro generale

Oggetto:
DIPENDENTE M. 509 - PRESA ATTO PERIODI CONGEDO PARENTALE PER IL
FIGLIO N.R.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atteso che la dipendente matricola n. 509, con nota prot. n. 6755 del 12.03.2020, ha chiesto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata l'interdizione anticipata dal lavoro per le lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 151 e s.m.i., in quanto occupata in lavori comportanti l'esposizione ad agenti biologici e lo stazionamento in piedi;

Che il Comune di Camerino con propria dichiarazione in data 12.3.2020 ha attestato l'impossibilità di adibire ad altre mansioni o spostare presso altri servizi la suddetta dipendente;

Visto il certificato medico di gravidanza, dal quale si rileva che la data presunta del parto è quella del 31.5.2020;

Dato atto che l'Ispettorato del Lavoro di Macerata, con nota prot. n. 4033 del 13.03.2020, ha disposto l'interdizione dal lavoro della suddetta per il periodo 12.3.2020 e fino al 31.03.2020, data di inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro pre-parto;

Che la dipendente ha usufruito del congedo di maternità obbligatorio dal 01.04.2020 al 30.08.2020 (due mesi prima e tre mesi dopo il parto) essendo il parto del figlio N.R. avvenuto in data 31.05.2020;

Che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è considerato concluso;

Preso atto della richiesta prot. n. 19289 del 11.09.2020 con cui la dipendente ha chiesto di poter usufruire del congedo parentale previsto dal D.Lgs. n. 151/2000 e dal D.Lgs 80/2015 dal 31.08.2020 al 20.09.2020;

Richiamato l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 il quale stabilisce testualmente che:

“Art. 32. Congedo parentale.

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi”;

Richiamato altresì l'art. 43 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 il quale stabilisce che nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo;

Ritenuto, pertanto di prendere atto della fruizione da parte della dipendente m. 509 del congedo parentale così come richiesto dalla dipendente stessa, dando atto che il trattamento economico, per il suddetto periodo, risulta previsto dall'art. 43 del C.C.N.L. Funzioni Locali;

Visti:

- il D.Lgs. n. 151/2001;

- il CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Prendere atto, per i motivi esposti in premessa, di quanto segue:

- la dipendente m. 509 è stata interdetta dal lavoro dal lavoro, dall'Ispettorato Territoriale per il Lavoro di Macerata, dal 12.3.2020 e fino al 31.03.2020;

- ha usufruito del congedo di maternità obbligatorio dal 01.04.2020 al 30.08.2020 (due mesi prima e tre mesi dopo il parto);

- il parto del figlio N.R. è avvenuto in data 31.05.2020;

- il periodo di congedo di maternità obbligatorio dal lavoro è considerato concluso;

- ha usufruito dal 31.08.2020 al 20.09.2020 (30 giorni) del congedo parentale previsto dal D.Lgs. n. 151/2000 e dal D.Lgs 80/2015, periodo che è stato retribuito per intero come previsto dall'art. 43 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

2) Dare atto che alla dipendente, avendo usufruito di 30 giorni di congedo parentale, restano in disponibilità, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, ancora 150 giorni di congedo parentale da usufruire secondo le norme dettate dal suddetto D.Lgs. e dai vigenti CCNL di comparto.

3) Date atto altresì che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il presente atto è inviato in copia ai seguenti uffici:

- Settore finanziario;
- Ufficio Personale;
- Dipendente m. 509;
- Albo.

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 13-01-2021

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
Dr. Giuliano Barboni

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 127

Camerino, 14-01-2021

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni